

Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche

n. 8421 - 27531/2017

OGGETTO: D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., D. Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. - Domanda in data 5/10/2016 di Sant'Anna Energia srl di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Cesana Torinese, e di concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Servierettes nel medesimo Comune.

Provvedimento di rigetto.

Il Dirigente

Premesso che

- in data 5/10/2016 (nostro prot. n. 119162 in data 13/10/2016) la Sant'Anna Energia S.r.l. ha presentato domanda di concessione di derivazione dal Torrente Servierettes in Comune di Cesana Torinese, località Bousson ad uso energetico nei termini di litri/s massimi 130 e litri/s medi 86 per produrre sul salto di metri 78,5 la potenza nominale media di kW 66;
- in data 5/10/2016 (nostro prot. n. 119168 in data 13/10/2016) la Sant'Anna Energia S.r.l. ha presentato concomitante domanda di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Cesana Torinese, località Bousson a mezzo di derivazione d'acqua dal Torrente Servierettes sempre in Comune di Cesana Torinese;
- con la medesima domanda, e con la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale inoltrata separatamente al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, veniva dato avvio ai seguenti procedimenti ed endoprocedimenti, oggetto della istruttoria integrata di concessione di derivazione d'acqua, autorizzazione unica e valutazione di impatto ambientale:
 - 1) parere di compatibilità ex D.Lgs 152/2006, art. 96;
 - 2) autorizzazione in linea idraulica ex R.D. 523/1904;
 - 3) autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico ex L.R. 45/1989 e s.m.i.;
 - 4) autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
 - 5) concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico ex D.P.G.R. 6/12/2004 n. 14/R;
 - 6) parere di compatibiltià dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area ai sensi della DGR n. 18-2555 del 9/12/2015;
 - 7) nulla contro demanio militare;



- 8) nulla osta realizzazione linea elettrica ex T.U. 11/12/1933 n. 1775, L.R. 23/84;
- 9) nulla osta su vincolo archeologico ex D.Lgs. 42/2004;
- 10) permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001;
- 11) eventuale dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- 12) eventuale variante urbanistica ex L.R. 56/1977 e s.m.i., art. 17bis;
- 13) parere di compatibilità con la zonizzazione acustica comunale ex L. 447/1995;
- 14) nulla osta per interferenza con la viabilità comunale ex D.Lgs. 285/1992, D.P.R. 495/1992;
- 15) nulla osta per costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica o tubazioni metalliche sotterrate ex D.Lgs. 259/2003, art. 95;
- 16) parere in materia sanitaria ex D.P.R. 447/1998;
- 17) benestare tecnico sul progetto delle opere necessarie alla connessione ai sensi del TICA;
- con Ordinanza in data 8/3/2017 prot. n. 28281 la domanda in parola è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 23/3/2017, in adempimento all'art. 11 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.; con la medesima Ordinanza è stato sospeso il procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. fino all'avvenuto espletamento della procedura concorrenziale;
- la domanda in parola non ha dato luogo a istruttorie concorrenti, né il Comune ha provveduto a trasmettere osservazioni/opposizioni in merito a seguito della pubblicazione sull'Albo Pretorio;
- in data 19/05/2017 si è svolta la prima riunione della Conferenza dei Servizi nell'ambito della istruttoria integrata tra i procedimenti di concessione di derivazione d'acqua e di valutazione di impatto ambientale, al fine di acquisire il parere e le eventuali richieste integrative dei soggetti pubblici interessati al rilascio degli atti di assenso necessari per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua ed il giudizio di compatibilità ambientale; nel corso di tale riunione è emerso quanto segue:
 - il Servizio Risorse Idriche, competente al rilascio della concessione di derivazione per l'utilizzo della risorsa idrica ha evidenziato che (cfr. verbale in data 19/5/2017 prot. 61647 allegata alla nota in data 25/5/2017 prot. n. 64009): "...Il Servierettes non è compreso ai sensi della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60 CE tra i corpi idrici classificati e monitorati né tra i corpi idrici esclusivamente tipizzati. Esso afferisce come affluente di destra orografica all'asta di ordine superiore del T. Thuras viceversa ricompresa nel corpo idrico (C.I.) cod. "04SS2N819PI" che viene sotteso per un tratto di metri 620 m circa..."; inoltre "...Le verifiche effettuate d'ufficio sulla ricostruzione idrologica hanno calcolato un dato di afflusso che non si discosta molto da quanto valutato dal proponente e pari a 915 mm, tuttavia le portate medie valutate con la medesima sezione del PTA, evidenziano portate mensili e medie (intesa come Q120) inferiori rispetto a quanto stimato dal progetto presentato (166 litri/s contro 240 litri/s). Tali portate risultano inferiori anche utilizzando l'afflusso proposto dal progetto presentato (177 litri/s). Sono pertanto state effettuate valutazioni utilizzando altri metodi di regionalizzazione (SIMPO) e di ricostruzione di curva delle durate (RENERFOR) in base ai quali le portate medie risultano essere rispettivamente pari a 156 e



183 litri/s, valori confrontabili con la sezione del PTA. (167 e 195 litri/s nel caso del dato di afflusso pari a 961 mm). Tutti valori che confrontati con i 270 litri/s medi indicati dal proponente e i dati mensili e di curva di durata delle portate indicano come le portate valutate appaiano visibilmente sovrastimate...";

- ARPA Piemonte, come supporto all'organo Tecnico della Valutazione di Impatto Ambientale e come referente per l'applicazione della Direttiva Derivazioni, strumento di supporto per la valutazione della compatibilità ai sensi del D.Lgs 152/2006, art. 96 ha successivamente evidenziato che "... La Direttiva Derivazione chiede cautelativamente di considerare i corsi d'acqua non tipizzati come in stato elevato ..." pertanto analizzando la componente idrologica come illustrata dal Servizio Risorse Idriche e i tratti sottesi "... utilizzando la tabella metodologia ERA si arriva a una situazione di esclusione e questo pone un motivo ostativo al rilascio della concessione..." in quanto "... L'impatto generato dell'impianto potrebbe generare quindi uno scadimento di qualità ambientale del corpo idrico interferito e pone un problema difficile da superare...";
- Il Servizio Tutela e Valutazioni di Impatto Ambientale, competente al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale dell'opera ha quindi concluso che "...Come VIA non possono arrivare a un giudizio ambientale positivo dal momento che manca la compatibilità con la concessione e con la Direttiva Derivazioni".
- con nota di questo Servizio in data 25/5/2017 prot. n. 64009 (comunicazione consegnata a mezzo pec in data 29/5/2017) è stata formalizzata al proponente, ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 e s.m.i., la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in funzione dell'impossibilità al rilascio della concessione alla derivazione per l'impatto sulla risorsa idrica così come evidenziato dalla Direttiva Derivazioni, al fine di acquisire, nei dieci giorni prescritti, le controdeduzioni e/o eventuale la documentazione integrativa volta al rilascio del parere favorevole dei soggetti preposti ad esprimersi in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento;
- in data 7/6/2017, nei termini previsti dalla legge, il proponente ha depositato agli atti le controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza formulati con la sopracitata nota in data 25/5/2017;
- in data 9/8/2017 si è svolta la riunione della Conferenza dei Servizi, al fine di valutare l'eventuale superamento dei motivi ostativi espressi e, se del caso, per assegnare i termini alla Società proponente per la consegna delle integrazioni rilevate nella prima riunione della Conferenza dei Servizi in data 19/05/2017; nel corso di tale riunione si è data lettura delle controdeduzioni della Società proponente ed è emerso quanto segue:
 - dal punto di vista della possibilità di rilascio della Concessione di Derivazione il Servizio Risorse idriche ha rilevato che, tra gli elaborati depositati in data 7/6/2017, la Società Proponente ha sostanzialmente mantenuto la propria posizione in relazione alla ricostruzione idrologica effettuata mediante la comparazione tra bacini e i risultati con esso ottenuti; in sede di conferenza (verbale di cui al prot. n. 97168 del 9/8/2017) sono stati illustrati i metodi utilizzati dall'Ufficio sia per ricavare il dato di precipitazione media



annua e i valori utilizzati per ricavare la portata media annua; ribadendo che "pur ritenendo valida da un punto di vista teorico la metodologia di confronto tra bacini e la validazione con il dato PTA i valori indicati nella documentazione progettuale agli atti (270 litri/s) e indicati nella nota del 7/6/2017 (250 litri/s) appaiono sovrastimati poco cautelativi in funzione del regime di precipitazione del bacino... Da un lato si ribadisce quanto già affermato sul fatto di considerare il raffronto con due bacini (Po e Chisone) che hanno da un lato regimi di afflusso comparabili con il Servierettes, ma dall'altro sono caratterizzati da una diversa distribuzione delle precipitazioni e sicuramente un regime di deflusso differente, legato 1) all'estensione topografica del bacino, 2) alla pendenza del corso d'acqua, 3) alla quota media più ridotta del bacino 4) alla tipologia di vegetazione (in questo caso quasi del tutto assente nella parte sommitale) 5) eventuali componenti idrogeologiche di difficile valutazione, ma che potrebbero essere strettamente connesse con diversa litologia dei bacini considerati. Dall'altro si evidenzia il fatto che la comparazione con il PTA abbia tenuto conto di parametri di ingresso più alti (dato di precipitazione) o non comparabili con il bacino sotteso (quota media).";

- in merito ARPA Piemonte afferma "che la derivazione avviene su un bacino per il quale il documento dell'Autorità di Bacino indica chiaramente lo stato di qualità ambientale "elevato" da considerare nella valutazione al fine di una sua massima tutela; ciò in un'ottica cautelativa espressamente adottata come criterio generale dalla Direttiva Derivazioni stessa. Quanto considerato circa il tratto di corpo idrico interessato dalle opere, comprensivo di un tratto ricadente su Servierettes e di un tratto ricadente su Thuras, risulta essere la conseguenza di tale approccio cautelativo adottato in sede di valutazione...";
- conseguentemente il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali conclude affermando "... che, mancando i presupposti per il rilascio della concessione, mancano anche quelli per un giudizio positivo di compatibilità ambientale ...";
- in conclusione la Conferenza, concordando con le valutazioni del Responsabile del procedimento attesta che "non sono superati i motivi ostativi riportati nella citata nota del Servizio Risorse Idriche in data 25/5/2017 prot. n. 64009 inviata ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i., non potendosi concludere in senso favorevole il procedimento integrato di concessione di derivazione d'acqua, valutazione di impatto ambientale ed autorizzazione unica, verrà dato luogo da parte dei competenti Servizi al rigetto delle relative domande agli atti, senza ulteriori formalità";

Constatato che

- la Direttiva Derivazioni costituisce lo strumento di valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni sui corpi idrici in relazione agli obiettivi di qualità ambientale in base a di quanto definito dalla Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, come recepita dal D.Lgs. 152/2006, per cui ogni opera o intervento richiede di considerare il principio di "non deterioramento" dello stato dei corpi idrici superficiali e di "non peggiorare" la situazione ambientale e ricercare le possibili alternative tenendo conto degli aspetti ambientali, paesaggistici ed economici; La metodologia



tiene inoltre conto del divieto di deterioramento per ogni singola componente dello stato ambientale dei Corpi idrici e non solo dello stato complessivo dello stesso ai sensi di quanto previsto dalla sentenza di Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 74/15 del 1/7/2015;

- L'Autorità di Bacino del Fiume Po ha più volte ribadito che la Direttiva Derivazioni si applica obbligatoriamente e con valore vincolante a tutte le istanze di concessione presentate all'Amministrazione concedente a partire dal 13/01/2016 e che, dal momento che essa risponde alle necessità di compiere valutazioni rispettose dell'art. 96 c3 del D.Lgs. 152/2006, è opportuno applicare il metodo anche alle istanze che sono ancora in corso d'istruttoria. Nel caso in oggetto, essendo stata l'istanza presentata dopo la sopracitata data, l'Autorità Concedente non può esimersi dall'applicare la Direttiva Derivazioni;
- la transitorietà della Direttiva Derivazioni è da riferirsi ai valori delle soglie introdotte per definire gli impatti delle derivazioni, che, in base a quanto viene affermato da Autorità di Bacino del Fiume Po (nota prot. n. 16876 del 13/7/2017 nostro prot. n. 86345 del 14/7/2017) "le soglie dell'impatto indicate negli allegati 1 e 2 sono da ritenersi valide e pertanto trovano ancora piena applicazione nella fase di valutazione dell'impatto di una derivazione idrica su un corpo idrico" nelle more di una possibile revisione da attuarsi alla scadenza dei 18 mesi dell'entrata in vigore della Direttiva stessa;
- Dovendo fare come richiesto della Direttiva Derivazioni un confronto tra gli impatti generati dall'intervento e lo stato ambientale per il progetto, si è proceduto ad una verifica d'ufficio della ricostruzione idrologica dal momento che il dato della portata media annua alla sezione di presa è uno dei parametri di ingresso: su tale parametro viene ribadito quanto affermato in sede di prima Conferenza dei Servizi in data 19/05/2017, ovvero la poca cautelatività riferita alla stima delle portate effettuata dal proponente. La verifica della ricostruzione idrologica effettuata in parallelo dai Servizi della Città Metropolitana e da Arpa ha condotto a stimare dei valori di portata in arrivo che, incrociati con i dati di qualità ambientale del corpo idrico, portano ad una classificazione per l'impianto in progetto, ai sensi della Direttiva medesima, di "esclusione";
 - Ai sensi della soprarichiamata Direttiva, l'inserimento nella categoria "esclusione" di un progetto non consente all'autorità preposta di rilasciare la concessione per incompatibilità con la Direttiva Quadro delle Acque e, di conseguenza, mancando tali presupposti, al contempo, non risulta possibile rilasciare un provvedimento recante giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi del D. lgs. 152/2006 e smi.

Constatato inoltre che:

in aggiunta alle motivazioni ostative riportate al punto precedente

- l'impianto idroelettrico proposto risulta, anche con le producibilità dichiarate in progetto che in funzione di quanto sopra si ritengono sovrastimate, poco sostenibile dal punto di vista del rapporto costi/benefici ambientali generando infatti:
 - impatti significativi in termini di artificializzazione e sottensione di un tratto di corso d'acqua attualmente in condizioni di elevata naturalità quale il T. Servierettes;



- lo spostamento a valle del punto attuale della confluenza del Servierettes medesimo nel T. Thuras;
- tali valutazioni trovano un rafforzamento a seguito dell'istruttoria condotta la quale ha portato l'OT a stimare minori portate in arrivo all'opera di presa e a richiedere maggiori rilasci in alveo che comporterebbero in entrambi i casi un'ulteriore riduzione alla producibilità dell'impianto; in considerazione del fatto che l'obiettivo energetico regionale è già stato raggiunto, tali impatti indicano la mancata strategicità dell'intervento sotto il profilo della produzione.

Considerato che

 per tutto quanto esposto, sulla base di quanto emerso nel corso dei lavori e sopra descritto, non sussistono gli elementi per la conclusione con esito favorevole del procedimento integrato disciplinato dall'art. 26bis del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10R e s.m.i.;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra, ai sensi dell'art. 14ter della L. 241/1990 e s.m.i., procedere all'adozione della Determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi con esito negativo, valutate le specifiche risultanze della Conferenza medesima e tenuto conto delle posizioni espresse in quella sede;

Visti:

- il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i.: "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- la L.R. 26/4/2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ...";
- il D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)";
- la L.R. 40/1998 e s.m.i. in materia di "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e la procedura di valutazione";
- il Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (PTC2) approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21/7/2011;
- il D.P.C.M. 27/10/2016 recante "Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico Padano";
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino del Fiume Po n. 1 del 24/2/2010 "Adozione del Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del Fiume Po", la Deliberazione n. 7 del 17/12/2015 "Riesame e Aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021" e la Direttiva Derivazioni di cui alla Deliberazione n. 8 del 17/12/2015;



- la Legge 7/4/2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" – con particolare riferimento all'art. 1 comma 50, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5/6/2003 n. 131;
- l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'articolo 45 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino che assegnano la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente, nonché l'art. 48 dello stesso Statuto;
- gli articoli 41 e 45 dello statuto;

DETERMINA

- 1) di dare atto che, ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza dei Servizi del 9/8/2017 finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso per la costruzione e l'esercizio di quanto in oggetto può essere dichiarata conclusa con esito negativo, per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate;
- 2) di rigettare, conseguentemente, la domanda in data 13/10/2016 di Sant'Anna Energia S.r.l. citata in oggetto, di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Cesana Torinese, e di concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Servierettes nel medesimo Comune;
- 3) di comunicare che, in relazione al programmato intervento, il presente provvedimento costituisce chiusura del procedimento integrato di cui all'art. 26bis del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., e conseguentemente di tutti i procedimenti e gli endoprocedimenti citati in premessa;
- 4) di notificare il presente provvedimento al richiedente e a tutti i soggetti titolari di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati facenti parte della Conferenza dei Servizi per lo svolgimento del procedimento integrato in parola.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale competente o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla sua notificazione.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 19 OTT. 2017

Il Pirigenta (dott. Gugliekno FILIPPINI

